



**Onlus partecipate da enti pubblici e società commerciali**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE FINALMENTE CAMBIA IDEA !**

A cura dell'Avv. **Maddalena Tagliabue**

Studio Legale e Tributario Sciumé & Associati

[maddalena.tagliabue@sciume.net](mailto:maddalena.tagliabue@sciume.net)

<http://www.sciume.net/>

Una vera e propria rivoluzione nel campo delle Onlus quella compiuta dall'Agenzia delle Entrate con [Circolare n. 38 del 1 agosto scorso](#), con la quale si aprono finalmente le porte dell'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus per le organizzazioni costituite e/o partecipate (anche in misura prevalente!) dai cosiddetti enti esclusi, *in primis* enti pubblici e società commerciali.

Tutti coloro che in diverso modo si interessano di Terzo Settore sanno bene che sul punto l'Agenzia delle Entrate si era intestardita, con motivazioni a dir poco scarsamente convincenti, su una posizione molto rigida, asserendo con l'ormai tristemente famosa [Risoluzione n. 64/E del 28 dicembre 2004](#) (poi ribadita con [Circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007](#)) che una fondazione (o associazione) costituita e/o partecipata da uno dei soggetti cosiddetti esclusi dal novero delle Onlus non fosse iscrivibile all'Anagrafe qualora tali enti esercitassero un'influenza dominante nelle determinazioni della fondazione (o associazione).

L'Amministrazione Finanziaria ora motiva così l'inversione di marcia:

- relativamente alla partecipazione degli enti pubblici invoca il principio di sussidiarietà (come se questo non esistesse già all'epoca della risoluzione...) e una risoluzione del Parlamento Europeo del febbraio 2009 sull'economia sociale che *"nell'invitare i legislatori nazionali a provvedere al riconoscimento dell'economia sociale e dei soggetti che ne fanno parte, ha inteso, fra l'altro,*



*promuovere la creazione di reti di solidarietà attraverso un partenariato attivo tra le autorità locali e le organizzazioni del terzo settore“;*

- per le società commerciali l'“appiglio” è quello della *responsabilità sociale d'impresa* ... .

Conclude così l'Agenzia: *Le valutazioni fin qui svolte, unitamente alla constatazione che il D. Lgs. n. 460 del 1997 reca ... vincoli stringenti sufficienti di per sé ad evitare possibili manovre elusive (finalmente se ne sono accorti!), inducono ad adottare, alla luce delle diverse formule organizzative e delle mutate esigenze gestionali che hanno interessato negli ultimi tempi il terzo settore, un diverso orientamento interpretativo in base al quale **gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad) ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all'art. 10, comma 10, del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell'ente ONLUS.***

Cosa ne sarà a questo punto di tutti i giudizi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie?

Ragionevolmente ci aspettiamo che si estinguano per rinuncia al ricorso da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate costituite o per cessazione della materia del contendere dovuta al fatto che le DRE competenti esercitino in via di autotutela il potere di ritiro dell'atto di diniego di iscrizione o del provvedimento di cancellazione.

Importante (e almeno in parte condivisibile) la precisazione compiuta, infine, per le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987, Onlus di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. n. 460 del 1997, “nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità”, ovvero nel rispetto della legge che le disciplina che, all'art. 28, comma 4, dispone, tra l'altro, che il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che le medesime “non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro”. Ne consegue, così è scritto nella Circolare in commento, che “è preclusa agli enti pubblici e alle società commerciali la possibilità di partecipare in qualunque modo alle Organizzazioni Non Governative di cui alla legge n. 49 del 1997”.